

Legge Regione Puglia 11 aprile 2016

In data odierna la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, perché le deroghe al vincolo urbanistico stabilito dai commi precedenti, quando riguardino opere rientranti nella competenza dello Stato, possono essere regolate solo dallo stesso Stato, previa intesa, ove prevista, con la Regione.

Roma, 5 aprile 2017